



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Comunicato stampa

STARTUP INNOVATIVE: IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA CHE NELLA PROCEDURA SENZA NOTAIO VI È TOTALE MANCANZA DI CONTROLLI PREVENTIVI, AMMINISTRATIVI O GIUDIZIARI, PREVISTI DALLA NORMATIVA UE

Roma, 29 marzo 2021- Il Consiglio di Stato si è espresso con sentenza 4 marzo 2021, pubblicata oggi, in merito al ricorso presentato dal Consiglio Nazionale del Notariato sulla procedura di costituzione e iscrizione delle startup innovative senza il controllo del notaio dichiarando l'illegittimità del d.m. 17 febbraio 2016, recante "modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata startup innovative", sia nella parte in cui stabilisce, all'art. 1 co. 2, che "l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica", sia nella parte in cui amplia i poteri di controllo del registro delle imprese, prevedendo che quest'ultimo verifichi "la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all'articolo 25 del decreto legge 179 del 2012, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 3 del 2015" e "la liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto sociale".

E' stato quindi confermato che la totale mancanza di controlli preventivi, amministrativi e giudiziari, da parte delle Camere di Commercio, si pone in contrasto con quanto richiesto obbligatoriamente dalla normativa europea.

Secondo le direttive 101/2009 e 1132/2017 "in tutti gli stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo o lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico" e in base al DPR 581/1995 al conservatore del registro è consentito unicamente un controllo meramente formale.

Questa sentenza consente quindi di rimarcare come il Notariato non sia assolutamente contrario al modello "startup innovativa" ed il fatto che il 75% di esse (dati del MISE al 31.12.2019) venga costituito attraverso l'atto pubblico notarile ne è la dimostrazione più evidente e pone l'accento sull'importanza del controllo di legalità preventivo in ambito societario al fine di mantenere l'affidabilità dei pubblici registri e non consentire ad organizzazioni malavitose di utilizzare indiscriminatamente nuovi modelli societari particolarmente appetibili in quanto significativamente agevolati, ma non adeguatamente controllati e sorvegliati.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato:

Chiara Cinti 346/3808202 - ccinti@notariato.it

Silvia Scafati 348/7267921 sscafati@notariato.it

Erminia Chiodo 328/1653206 echiodo@notariato.it